



GIUNTA REGIONALE

PROT. 93925/17
DEL 07.04.2017

Dipartimento per la Salute e il Welfare DPF016 - Servizio Governo dei Dati, Flussi Informativi e Mobilità Sanitaria

Referente della pratica:

Antonia Petrucci

Ufficio Governo dei dati e flussi informativi

antonia.petrucci@regione.abruzzo.it

085/7672739

Ai Direttori Generali
delle ASL d'Abruzzo

A SOGEI s.p.a

OGGETTO: Indicazioni concernenti le esenzioni per reddito dalla compartecipazione alla spesa sanitaria.

Si informano le SS.LL. che con D.G.R. 154 del 6 aprile 2017 è stato stabilito che - ai fini dell'esenzione per reddito dalla partecipazione al costo sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e farmaceutiche - le autocertificazioni prodotte da cittadini con età superiore ai 65 anni afferenti i codici di esenzione E01, E03 o E04 ed attestanti la situazione reddituale, abbiano valenza non limitata alla annualità in corso, ma siano esclusivamente e strettamente vincolate alla permanenza delle condizioni di reddito attestate nell'autocertificazione, con l'obbligo di comunicare alla propria Asl le eventuali variazioni dei requisiti reddituali.

Tale disposizione si applica per le autocertificazioni prodotte a partire dal **10 aprile 2017**.

Per quanto sopra, il sistema Tessera Sanitaria, a seguito di presentazione di autocertificazione da parte di un cittadino ultrasessantacinquenne afferente i codici di esenzione E01, E03 o E04, permetterà il rilascio di attestato di esenzione con validità illimitata (la data di scadenza indicata sarà 31/12/9999), fermo restando le eventuali variazioni reddituali del cittadino e le verifiche da parte delle AA.SS.LL.

Sarà inoltre possibile, per tali tipologie di assistiti che abbiano già presentato un'autocertificazione nel corso del 2017 (con scadenza al 31/12/2017 e proroga tecnica al 31/03/2018), revocare tale autocertificazione e produrne una nuova con validità illimitata.

Resta inteso che:

- la normativa vigente in materia prevede che, ai fini dell'esenzione, il reddito familiare considerato sia riferito all'anno precedente all'erogazione della prestazione di specialistica ambulatoriale o farmaceutica;
- per tutti i cittadini, non compresi nella fattispecie di cui sopra l'autocertificazione continuerà ad avere validità di un anno con proroga tecnica fino al 31 marzo dell'anno successivo;
- i cittadini, anche se inclusi nelle liste degli assistiti esenti, sono tenuti, sotto la propria responsabilità, a non avvalersi dell'esenzione se la situazione economica dell'anno precedente o comunque i requisiti richiesti per avvalersi dell'esenzione siano decaduti, recandosi presso la propria Asl e comunicando le variazioni avvenute;
- in adempimento alla vigente normativa, le AA.SS.LL. sono tenute ad effettuare i controlli sulla veridicità di tutte le autocertificazioni presentate nonché sulla permanenza dei requisiti previsti per il riconoscimento del diritto all'esenzione e, nel caso vengano riscontrate irregolarità, ad attivare la procedura di recupero degli importi dovuti;

Vista la rilevanza e l'interesse pubblico dell'argomento, così come previsto dalla stessa D.G.R., si chiede alle AA.SS.LL. di realizzare una **specifica attività di informazione** presso gli operatori e i cittadini sulle disposizioni adottate dal provvedimento.

Nella certezza di una proficua collaborazione si porgono cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Dott.ssa Antonia Petrucci

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(vacante)

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Dott. Angelo Muraglia